

**COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 05.02.2026
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento alla comunicazione del 25.01.2026 inviata a questa Corte da parte della società BASKET RONCAGLIA A.S.D. (cod. FIP 008217), avverso il provvedimento del Giudice Sportivo C.U. 392 del 20.01.2026 relativo alla gara n. 130 del 17.01.2026 – campionato SERIE C tra BASKET RONCAGLIA A.S.D. e A.S.D. BASKET SALZANO 03

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Roberto Immucci

Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pascarella – Alessandro Rinaldi

letto il ricorso;

- sentita la reclamante, nella persona del suo presidente sig. Antonio Dicensi;
- sentito l'arbitro;
- viste le deduzioni svolte dalla reclamante;
- rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento essendo la controversia matura per la definizione, così decide:

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il capo allenatore del Basket Roncaglia è stato sanzionato con la inibizione per 40 giorni per avere afferrato il braccio e la spalla del secondo arbitro stratonandolo con forza durante la gara, mentre era fuori dall'area tecnica, al fine di protestare in modo più incisivo.

La fattispecie è stata ricondotta dal Giudice di primo grado nell'ambito di una condotta violenta nei confronti dell'arbitro ex art. 33 co. 1-2a Regol. Giustizia.

La reclamante, pur non negando la fuoriuscita dell'allenatore dall'area tecnica ed il contatto fisico tra quest'ultimo ed il direttore di gara, chiede la derubricazione del fatto nell'ambito di una condotta di protesta sì energica e non regolamentare, ma in alcun modo violenta.

L'istruttoria svolta ha confermato che il coach Zagolin, nel corso di un'azione di gioco, si è alzato dalla panchina e, uscendo dall'area tecnica, è venuto a contatto con il secondo arbitro che seguiva il gioco nei pressi della linea laterale per lamentarsi di un fischio non concesso, con conseguente espulsione immediata dell'allenatore.

L'arbitro, sentito sul punto, ha precisato che il coach gli ha appoggiato una mano sulla spalla e, con l'altra mano, gli ha afferrato un braccio, senza tuttavia provocargli alcun dolore o costrizione fisica.

Il contatto è stato inoltre molto breve ed è immediatamente terminato quando il direttore di gara ha fischiato per comminare l'espulsione all'allenatore.

L'arbitro ha confermato le veementi proteste rivoltegli da Zagolin per il fischio a suo dire non concesso.

Dagli elementi di cui sopra, questa Corte ritiene non sussistere gli estremi per configurare nel gesto posto in essere dal tesserato Zagolin un atto di violenza nei confronti dell'arbitro, sicché va esclusa la sussistenza della condotta sanzionata ex art. 33 co. 1/2a Regol. Giustizia.

Tuttavia, l'essersi alzato dalla panchina per dirigersi verso l'arbitro, uscendo tra l'altro dall'area tecnica, e l'aver generato il contatto fisico con quest'ultimo nel mezzo di un'azione di gioco, ancorché "solo" per trattenerlo e richiamarne l'attenzione su un presunto fallo oltre che per protestare in maniera più incisiva, costituisce atto idoneo ad essere inquadrato come tentativo di violenza o aggressione, con conseguente applicazione della fattispecie più mite di cui all'art. 33, co. 1-1d Regolamento di Giustizia.

Considerate le circostanze attenuanti già valorizzate dal Giudice di primo grado, la sanzione viene contenuta nel minimo edittale previsto.

Inoltre, tenuto conto della sanzione già scontata dal tesserato prima dell'emissione della presente decisione, il *dies a quo* per la decorrenza della sanzione viene individuato nel 20 gennaio 2026, data del comunicato ufficiale di primo grado.

Stante il parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per ridurre l'ammontare del contributo da versare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **accoglie solamente in parte il ricorso;**

- **riqualifica** così la sanzione applicata al signor Zagolin Nicola:

inibizione per giorni 21 a decorrere dal 20 gennaio 2026 (ovvero fino al 9 febbraio 2026) per avere posto in essere un atto violento a livello di tentativo / tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro, con proteste plateali e veementi (art. 33 co. 1-1d, art. 32 Regolamento di Giustizia)

- **dispone** l'incameramento del contributo versato nella misura dei 2/3.

IL PRESIDENTE

Roberto Immucci

